


COMUNE DI VALFABBRICA
Provincia di Perugia

PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA



Oggetto

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Elaborato N.

03

2					
1	22-04-11	Rev recepimento osservazione ARPA UMBRIA del 26/05/2010			
0	14-11-08	Emissione			
REV.	DATA	DESCRIZIONE MODIFICA	REDATTO	APPROVATO	AUTORIZZATO

COD. DOCUMENTO

0 4 0 9 2 N A U 0 0 1

SCALA

Coordinamento

dott. ing. Moreno Panfili (*) – Coopprogetti soc.coop. – via della Piaggiola 152 –06024 – Gubbio (Pg)

(*) Tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi della L.Q. n. 447/95, Regione Umbria – D. D. n. 9925 del 31/10/2007.

Gruppo di lavoro

dott. ing. Walter Tomassoli

dott. arch. Paolo Ghirelli

dott. arch. Francesca Uccellani

SOMMARIO

CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
Art. 1 - Tutela dall'inquinamento acustico e zonizzazione acustica del territorio	2
Art. 2 - Finalità	2
Art. 3 - Definizioni	3
CAPO 2 - PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.....	8
Art. 4 - Elaborati del Piano di classificazione acustica	8
Art. 5 - Effetti dell'adozione del Piano di classificazione acustica sugli strumenti urbanistici comunali.....	8
Art. 6 - Classificazione del territorio comunale in zone acustiche.....	8
Art. 7 - Rispetto dei limiti.....	8
Art. 8 - Rumore derivante da traffico veicolare	9
Art. 9 - Piano comunale di risanamento acustico	9
Art. 10 - Piano di risanamento acustico delle imprese	9
CAPO 3 - ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE.....	10
Art. 11 - Attività rumorose temporanee	10
Art. 12 - Autorizzazioni comunali per le attività rumorose temporanee	10
CAPO 4 - DISPOSIZIONI FINALI.....	11
Art. 13 - Disciplina delle varianti agli strumenti urbanistici vigenti.....	11
Art. 14 - Verifiche, controlli e sanzioni.....	11

CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Tutela dall'inquinamento acustico e zonizzazione acustica del territorio

1. L'azione amministrativa del Comune di Valfabbrica è improntata a principi di tutela dall'inquinamento acustico degli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno.
2. Ai fini dell'individuazione dei:
 - valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
 - valori limite assoluti di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori e determinato con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
 - valori limite differenziali di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori e determinato con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo;
 - valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
 - valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo termine con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti;così come definiti dall'art.2 comma 1 e), f), g), h) e comma 3 a), b) della Legge Quadro sull'inquinamento acustico n.447/1995, stabiliti dal DPCM 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", il territorio del Comune di Valfabbrica è suddiviso in zone acustiche corrispondenti alle definizioni di cui al successivo art. 3.

Art. 2 - Finalità

1. La zonizzazione acustica del territorio comunale persegue i seguenti obiettivi:
 - stabilire gli standard minimi di comfort acustico da conseguire nelle diverse parti del territorio comunale, in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo di ogni contesto territoriale, ricondotto alle classificazioni di cui all'art.1 delle norme di attuazione;
 - costituire riferimento per la redazione del Piano di Risanamento Acustico di cui all'art.7 della Legge 26 ottobre 1995 n.447 ed al successivo DPCM del 14 novembre 1997 art.6 comma 2), in base al confronto tra la rumorosità ambientale misurata o stimata nell'ambito del territorio comunale e gli standard di comfort acustico prescritti nelle diverse zone, secondo le classificazioni assegnate nel Piano di Classificazione Acustica;
 - consentire l'individuazione delle priorità di intervento, in relazione all'entità della differenza tra stato di fatto e valori prescritti, ed al grado di sensibilità delle aree e degli insediamenti esposti all'inquinamento acustico;
 - costituire supporto all'azione amministrativa dell'Ente locale per la gestione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, nonché per la disciplina delle attività antropiche e degli usi del patrimonio edilizio, secondo principi di tutela dell'ambiente urbano ed extraurbano dall'inquinamento acustico.

Art. 3 - Definizioni

1. Inquinamento acustico.

Viene definito (Art. 2, comma 1, punto a della Legge Quadro 447/95) come l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle altre attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento di tali ambienti e interferenza con le legittime fruizioni di tali ambienti. Al fine di poter definire la presenza di situazioni di inquinamento da rumore, il territorio comunale viene suddiviso in aree omogenee sotto il profilo acustico secondo la classificazione indicata nella tabella A di cui all'Art. 1 del D.P.C.M. 14 novembre 1997, "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

2. Ambiente abitativo.

Viene definito (Art. 2, comma 1, punto b della Legge Quadro 447/95) come ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, differenziandolo, però, dagli ambienti destinati ad attività produttive per i quali continua a valere quanto previsto dal Decreto Legislativo 15.8.1991, n. 277 "Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro", ad eccezione di rumori immessi da sorgenti sonore esterne.

Le diverse tipologie degli ambienti abitativi sono classificate (Art. 2 del DPCM 5.12.1997, "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"), così come riportato nella tabella seguente:

Tabella A del DPCM 5/12/1997
"Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici":
CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI ABITATIVI

categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;
categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili
categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili
categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili
categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

Negli Art. 2 e 3, nell'allegato A e nella Tabella B dello stesso decreto vengono poi definiti e riportati i valori limite delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore.

3. Sorgenti sonore.

Si distinguono in fisse e mobili.

Sono considerate sorgenti sonore fisse (Art. 2, comma 1, punto c della Legge Quadro 447/95):

- gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore;

- le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole;
- i parcheggi;
- le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci;
- i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci;
- le aree adibite ad attività sportive e ricreative.

Sono considerate sorgenti mobili (Art. 2, comma 1, punto d della Legge quadro) tutte quelle non comprese nell'elenco precedente.

4. Classi acustiche.

Con il piano di classificazione acustica il territorio comunale viene suddiviso in 6 classi omogenee di seguito elencate:

CLASSE I - aree particolarmente protette:

rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base

per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale:

rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.

CLASSE III - aree tipo misto:

rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

CLASSE IV - aree di intensa attività umana:

rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee Ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V - aree prevalentemente industriali:

rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI - aree esclusivamente industriali:

rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

5. Limiti acustici

Il DPCM 14/11/1997 fissa per ciascuna classe, i limiti massimi di esposizione al rumore all'interno di ogni zona territoriale, indicando come indicatore il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A, espresso in dB(A), ed associando ad ogni zona quattro coppie di valori limite, uno per il periodo diurno (dalle 6.00 alle 22.00) ed uno per il periodo notturno (dalle 22.000 alle 6.00).

Due coppie sono :

- valori limite di emissione
- valori limite di immissione (suddivisi in assoluti e differenziali)

Le altre due coppie sono relative alla pianificazione delle azioni di risanamento e sono:

- valori di attenzione
- valori di qualità

Valori limite di emissione

Ai sensi dall'art. 2, comma 1, punto e della Legge quadro 447/95 è il valore massimo di

rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa. I rilevamenti e le verifiche sono effettuate in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità. I valori limite di emissione del rumore prodotto da sorgenti mobili e da singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse, laddove previsto, sono anche regolamentati dalle norme di omologazione e certificazione delle stesse. Tali valori sono riportati nella tabella B dell'art. 2, del DPCM 14/11/1997, "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" :

DPCM 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"

Tabella B - VALORI LIMITE DI EMISSIONE - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I Aree particolarmente protette	45	35
II Aree prevalentemente residenziali	50	40
III Aree di tipo misto	55	45
IV Aree di intensa attività umana	60	50
V Aree prevalentemente industriali	65	55
VI Aree esclusivamente industriali	65	65

Valori limite di immissione

I Valori limite di immissione sono suddivisi in due tipi valori limite assoluti di immissione e valori limite differenziali di immissione. Il valore limite assoluto di immissione è il valore massimo di rumore, determinato con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale, che può essere immesso dall'insieme delle sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno misurato in prossimità dei ricettori.

Tali valori sono riportati nella tabella B dell'Art. 2, del DPCM 14/11/1997, "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore":

DPCM 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"

Tabella C - VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I Aree particolarmente protette	50	40
II Aree prevalentemente residenziali	55	45
III Aree di tipo misto	60	50
IV Aree di intensa attività umana	65	55
V Aree prevalentemente industriali	70	60
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

I valori sopra riportati non si applicano alle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali ed alle altre sorgenti sonore di cui all'art. 11 della Legge Quadro n. 447/995 (autodromi, ecc.) all'interno delle rispettive fasce di pertinenza. All'esterno di tali fasce dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione. All'interno di tali fasce, le sorgenti diverse da quelle sopra elencate devono rispettare singolarmente i valori limite di cui alla tabella B e nel loro insieme i valori limite di cui alla tabella C. I valori limite assoluti di immissione e di emissione relativi alle singole infrastrutture dei trasporti all'interno delle rispettive fasce di pertinenza sono fissati da specifici decreti attuativi: per le infrastrutture stradali il DPR 142/2004, per le infrastrutture ferroviarie il DPR 459/98.

Valori limite differenziali di immissione

E' la differenza massima tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo, all'interno degli ambienti abitativi. Ed è pari a 5 dB(A) dalle 6.00 alle 22.00 e pari a 3 dB(A) dalle 22.00 alle 6.00. Tali valori limite non si applicano:

- nelle aree classificate “VI Aree esclusivamente industriali”;
- nei seguenti casi in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:
 - se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
 - se il livello di rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno;
- alla rumorosità prodotta da:
 - infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
 - servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Valori Limite di attenzione

E' il valore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente. Il loro superamento comporta per i comuni l'obbligo di approntare un piano di risanamento. I valori di attenzione, espressi come livelli equivalenti continui di pressione sonora ponderata “A”, sono:

- se riferiti ad un'ora, i valori della tabella C, sopra riportata, aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
 - se relativi ai tempi di riferimento (diurno o notturno), i valori di cui alla tab. C.
- Tali valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali.

Valori di qualità

I valori di qualità rappresentano i livelli di rumore da conseguire nel breve, medio e lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare le finalità previste dalla Legge quadro 447/95. Essi dunque sono gli obiettivi da perseguire per dare ai territori dei comuni condizioni ottimali dal

punto di vista acustico. Tali valori sono riportati nella tabella D di cui all'Art. 7 del DPCM 14/11/1997, "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore":

DPCM 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"
Tabella D - VALORI DI QUALITA' - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I Aree particolarmente protette	47	37
II Aree prevalentemente residenziali	52	42
III Aree di tipo misto	57	47
IV Aree di intensa attività umana	62	52
V Aree prevalentemente industriali	67	57
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

6. Fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali

Striscia di terreno misurata in proiezione orizzontale, per ciascun lato dell'infrastruttura, a partire dal confine stradale, per la quale il DPR 142/2004 stabilisce i limiti di immissione del rumore.

7. Impianti a ciclo produttivo continuo

Sono considerati, ai sensi dell'art. 2 del DM Ambiente 11/12/1996, impianti a ciclo produttivo continuo quello:

- per cui non è possibile interrompere l'attività senza provocare danni all'impianto stesso, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o per necessità di continuità finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;
- il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norme di legge, sulle ventiquattro ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione.

8. Per quanto non espressamente riportato ai commi precedenti le definizioni tecniche per l'attuazione delle presenti Norme Tecniche di Attuazione sono indicate dalla Legge quadro 447/1995 e relativi decreti attuativi.

CAPO 2 - PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Art. 4 - Elaborati del Piano di classificazione acustica

1. Il Piano di classificazione acustica è composto dai seguenti elaborati:
 - 01 - relazione tecnica;
 - 02 - cartografia in scala 1:5.000;
 - 03 - norme tecniche di attuazione.

Art. 5 - Effetti dell'adozione del Piano di classificazione acustica sugli strumenti urbanistici comunali

1. L'adozione della zonizzazione acustica del territorio comunale costituisce l'atto attraverso il quale trovano pieno recepimento nella prassi amministrativa del Comune di Valfabbrica i principi di tutela dall'inquinamento acustico previsti dalla Legge quadro n.447/1995.
2. A far tempo dall'adozione del Piano di classificazione acustica, qualsiasi variante agli strumenti urbanistici vigenti ed ai relativi strumenti attuativi deve obbligatoriamente essere improntata a principi di conseguimento e/o salvaguardia dei limiti minimi di benessere acustico prescritti dalla Legge quadro n. 447/1995 e per ciascuna di tali varianti deve essere valutata la compatibilità con il Piano di classificazione acustica. I medesimi principi sono perseguiti anche nella fase attuativa degli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 6 - Classificazione del territorio comunale in zone acustiche

2. Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal DPCM 14/11/1997.
3. La classificazione del territorio comunale in zone acustiche è effettuata sulla base dei criteri stabiliti dal Regolamento Regionale n. 1/2004 di attuazione della LR n. 8/2002.
4. La delimitazione delle zone è riportata negli elaborati grafici del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Valfabbrica secondo la convenzione stabilita all'allegato C del Regolamento Regionale n. 1/2004.

Art. 7 - Rispetto dei limiti

1. Chiunque, soggetto privato o pubblico, sia nella qualità di proprietario o gestore, è responsabile della gestione e dell'utilizzazione di:
 - impianti tecnici degli edifici ed altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore;
 - attività industriali;
 - attività artigianali;
 - attività commerciali;
 - attività di servizio;
 - attività professionali;

- attività agricole;
 - parcheggi;
 - aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci;
 - depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci;
 - aree adibite ad attività sportive e ricreative;
- deve rispettare
- i valori limite di emissione, riportati nella Tabella B allegata al DPCM 14/11/1997, misurati in prossimità della sorgente sonora e secondo la rispettiva classificazione in zone acustiche adottata dal Comune di Valfabbrica;
 - i valori limite assoluti di immissione, riportati nella Tabella C allegata al DPCM 14/11/1997, misurati in prossimità dei ricettori all'esterno o nell'ambiente abitativo e secondo la classificazione in zone acustiche adottata dal Comune di Valfabbrica;
 - i valori limite differenziali di immissione all'interno degli ambienti abitativi riportati nel DPCM 14/11/1997.

Art. 8 - Rumore derivante da traffico veicolare

1. In materia di rumore derivante da traffico veicolare si applicano le norme per la prevenzione e il contenimento dell'inquinamento acustico previste dal DPR 30 marzo 2004 n. 142.
2. Per le infrastrutture stradali principali sono riportate negli elaborati grafici del Piano di classificazione acustica le rispettive fasce di rispetto all'interno delle quali i limiti da rispettare sono quelli indicati dalla tabella 2 del DPR 30 marzo 2004 n. 142.
3. Per le infrastrutture locali di tipo F, anche ove non riportata negli elaborati grafici, la fascia di rispetto è pari a 30 m ed al suo interno i limiti da rispettare sono quelli della classe acustica in cui l'infrastruttura ricade.

Art. 9 - Piano comunale di risanamento acustico

1. In seguito all'approvazione del Piano di classificazione acustica il Comune attua le procedure di cui all'art. 9 del Regolamento Regionale n. 1/2004 al fine di procedere alla verifica della corrispondenza dei livelli di rumore effettivo con le classi acustiche individuate nel territorio ed eventualmente di adottare il Piano di risanamento acustico di cui all'art. 9 della LR n. 8/2002.

Art. 10 - Piano di risanamento acustico delle imprese

1. I titolari di imprese esercenti attività produttive, commerciali e servizi, che producono livelli di rumorosità eccedente i limiti stabiliti dalla normativa vigente per le relative classi acustiche di appartenenza così come individuate dal Piano di classificazione acustica, devono presentare al Comune, entro il termine di sei mesi dall'approvazione del Piano di classificazione acustica, apposito Piano di risanamento acustico, sulla base delle disposizioni di cui all'art. 13 della LR n. 8/2002.

CAPO 3 - ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

Art. 11 - Attività rumorose temporanee

1. Si definisce attività rumorosa temporanea quella che comporta l'uso di impianti, apparecchiature, macchine di ogni genere in attività di carattere produttivo, ricreativo, socio-culturale, sportivo, o di ogni altro tipo, che comporti emissioni sonore provocanti sull'uomo effetti indesiderati, disturbanti o determinanti un qualsiasi deterioramento qualitativo dell'ambiente, e che si esaurisca in periodi di tempo limitati o sia legata ad ubicazioni variabili e che viene svolta all'aperto o in strutture precarie o comunque al di fuori di edifici o insediamenti aziendali. Sono da escludersi le attività ripetitive.
2. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, oltre a quelle già indicate al comma 1:
 - quelle esercitate presso pubblici esercizi o circoli privati a supporto dell'attività principale licenziata (quali ad es.: piano-bar, serate musicali, ecc.), allorquando non superino complessivamente 30 giornate nell'arco di un anno;
 - i cantieri edili, stradali ed assimilabili.

Art. 12 - Autorizzazioni comunali per le attività rumorose temporanee

1. Il Piano di classificazione acustica individua nelle seguenti aree:
 - Valfabbrica centro storico;
 - Casacastalda centro storico;
 - Zona Ppu individuata al foglio 70 particelle 495 e 537 del Nuovo catasto territoriale;
 - Zona Ppu individuata al foglio 79 particelle 153, 155, 178, 177 e 323 del Nuovo catasto territoriale;
 - Zona Spu individuata al foglio 16 particelle 223 e 224 del Nuovo catasto territoriale;le aree preferibilmente destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto.
2. Il Comune può autorizzare lo svolgimento di attività rumorose temporanee anche al di fuori delle aree individuate, di cui al precedente comma 1, qualora ciò sia necessario per il corretto svolgimento delle stesse e tenuto conto di quanto ai successivi commi 2, 3 e 4.
3. L'Amministrazione comunale entro un anno dall'approvazione del Piano di classificazione acustica adotta uno specifico regolamento per lo svolgimento delle attività rumorose temporanee.
4. Fino all'emanazione del regolamento comunale di cui al comma 1 le attività rumorose temporanee potranno essere autorizzate dal Comune, sulla base degli artt. 12, 13, 14, 15 del Regolamento Regionale n. 1/2004, valutando caso per caso le caratteristiche e la compatibilità con il piano di classificazione acustica.
5. Il Comune, ai sensi dell'art. 12 commi 2 e 3 del Regolamento Regionale n. 1/2004, può concedere deroghe per lo svolgimento di attività rumorose temporanee rispetto ai limiti di rumorosità definiti dal Piano di classificazione acustica nelle aree interessate da tali attività qualora ciò risulti indispensabile allo svolgimento delle stesse ed adottando opportune prescrizioni per limitare al minimo l'inquinamento acustico provocato.

CAPO 4 - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 - Disciplina delle varianti agli strumenti urbanistici vigenti

1. La zonizzazione acustica è soggetta a revisioni periodiche al fine di portare in conto variazioni sostanziali dei parametri caratterizzanti la classe acustica precedentemente assegnata, quali ad esempio: densità abitativa, commerciale, artigianale, flussi di traffico.
2. Nel caso di varianti agli strumenti urbanistici vigenti, la zonizzazione acustica viene revisionata contestualmente sulla base delle modificate destinazioni d'uso in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo oggetto delle varianti ed alle definizioni di classe di cui all'art.3 delle presenti norme tecniche di attuazione.
3. In caso di normative specifiche nazionali e/o regionali, la zonizzazione acustica viene aggiornata automaticamente se vengono modificati i limiti massimi di esposizione senza variazione del numero complessivo delle classi di destinazione d'uso del territorio. Nel caso in cui intervenga una variazione del numero complessivo delle classi sarà necessario stabilire un criterio oggettivo di adeguamento alla nuova normativa.

Art. 14 - Verifiche, controlli e sanzioni

1. Le funzioni relative al controllo dell'osservanza del presente regolamento sono demandate al personale di ARPA Umbria, dell'Azienda Sanitaria competente per territorio ed agli organi di polizia, ciascuno per gli aspetti di propria competenza.
2. Il mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità stabiliti, per le relative classi di appartenenza, dal Piano di classificazione acustica, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 10, comporta, oltre alle sanzioni previste dalle normative vigenti in materia, la sospensione dell'attività rumorosa e, in caso di reiterata violazione, della licenza o autorizzazione di esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.
3. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali fonti di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.
4. Il mancato rispetto del presente regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dalla normativa statale e regionale vigente.